



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Pasquale Liccardo - Presidente

Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.

Dott.ssa Giulia Lucchi - Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

visti gli atti della procedura per la dichiarazione di fallimento di S.R.L., rubricata al n. 126 / 2022 Reg. Ist. Fall. considerato che effettivamente la società debitrice ha presentato al Tribunale di Modena ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo rubricata al n. 6/2022 Reg. C.P. (Giudice relatore dott. Carlo Bianconi);

ritenuto incardinato compiutamente il contraddittorio nella procedura prefallimentare; atteso che alla procedura di concordato in oggetto è applicabile la normativa previgente, secondo una interpretazione estensiva dell'art. 390 CCII, innestandosi la stessa nell'alveo di una procedura prefallimentare introdotta in epoca anteriore al 15.7.2022;

rilevato che, come recentemente precisato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 9935 e n. 9936 entrambe del 15/05/2015), "tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza" nell'ampia accezione oramai accolta dalla giurisprudenza di legittimità (atta a comprendere sotto la categoria della continenza anche la interdipendenza tra cause);

che, sempre a mente delle citate pronunce a Sezioni Unite, alla contestuale pendenza di procedura per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e della sua domanda di concordato preventivo avanti al medesimo giudice consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c.;

P.Q.M.

Dispone la riunione del presente procedimento per la dichiarazione di fallimento alla



procedura rubricata al n. 6/2022 Reg. C.P. Si comunichi alle parti costituite. Modena, 31/08/2022

> Il Presidente Dott. Pasquale Liccardo